

ceptos mismos de «asumir», de «imposibilidad», de «antecedencia», se perfila la nota de «perpetuidad o exigencia», en las relaciones entre anomalía y capacidad de asumir del sujeto. Hace un acertado análisis de las últimas sentencias de la jurisprudencia de la Rota Romana acerca de las obligaciones esenciales del matrimonio como criterio de medida de la incapacidad de asumir entendida como deber jurídico, y entendiendo bien que solamente la incapacidad y no la mera dificultad hace nulo el matrimonio. El autor concluye que la relación entre anomalía psíquica e incapacidad consensual no es automática. Son los efectos los que califican la incapacidad que se apoya a su vez en una anomalía en el momento del consentimiento; y por eso «aquellos vicios que sólo pueden inducir a la dificultad en la comunión de vida no pueden considerarse como causantes de la incapacidad de asumir» (p. 322).

La «inmadurez» es estudiada como «posible sustrato fáctico de incapacidad» para analizar después algunos modos de considerar la madurez en las sentencias de la Rota Romana.

El capítulo 7º considera el «tratamiento jurisprudencial de las adicciones» y, en concreto, el tratamiento de la ludopatía en sentencias de la Rota Romana y de tribunales inferiores; estudia el caso del alcoholismo y de otras drogas, con las que la patología del jugador comparte un elevado número de rasgos en común. En el último capítulo estudia y resalta, a modo

de conclusión, las notas que pueden facilitar la calificación jurídica del supuesto de hecho en el orden práctico, con la finalidad de ayudar a aplicar el derecho a través de los cauces previstos, de forma que se pueda discernir en qué situaciones y condiciones haya podido un sujeto determinado, en el «in fieri», hacer inválido el consentimiento.

En resumen, la lectura de esta obra deja patente su utilidad no sólo para los estudiosos que trabajan en los tribunales eclesiásticos, sino también para todos aquellos que son afectados en su ambiente familiar, social o profesional, por alguien que padezca esta grave adicción en sus distintos grados.

*Manuel Enrique González*

Valentín GÓMEZ-IGLESIAS C. - Antonio VIANA - Jorge MIRAS, *El Opus Dei, prelatura personal. La Constitución Apostólica «Ut sit»*, Navarra Gráfica Ediciones, Pamplona 2000, p. 165.

Nel mese di aprile del 1998, la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università di Navarra in Spagna ha avuto una Giornata di studio in occasione del XV anniversario dell'erezione della Prelatura dell'Opus Dei, formalizzata con l'esecuzione, il 19 marzo 1983, della Bolla pontificia contenente la costituzione apostolica *Ut sit*, datata 28 novembre 1982.

Le relazioni della Giornata adesso pubblicate approfondiscono

diversi aspetti di questa legge pontificia: la genesi della costituzione (V. Gómez-Iglesias), i contenuti del diritto particolare dell'Opus Dei (A. Viana) e, infine, l'inserimento della figura della prelatura personale nella tradizione canonica (J. Miras). Mentre il contributo del prof. Viana si sofferma sulla *pars dispositiva* della costituzione, quelli dei proff. Gómez-Iglesias e Miras riprendono i contenuti nel *proemio* o parte narrativa della cost. *Ut sit*.

Oltre alle menzionate relazioni, il volume contiene anche il testo della stessa cost. ap. *Ut sit* e del *Codex iuris particularis Operis Dei* o Statuti della Prelatura dell'Opus Dei, sanciti con la costituzione apostolica. Inoltre il volume è impreziosito da un prologo del prof. Amadeo de Fuenmayor. Mons. de Fuenmayor — come egli stesso ricorda — fece parte della ristretta commissione incaricata dalla Santa Sede di fornire uno studio previo all'erezione della prelatura dell'Opus Dei; pertanto le sue considerazioni in materia sono di estremo interesse.

Nel Prologo il prof. de Fuenmayor mette a fuoco, con la sua consueta precisione, i punti salienti dei tre contributi del volume. Soprattutto offre una riflessione alla luce della *prudentia iuris* del beato Josemaría Escrivá, Fondatore dell'Opus Dei, il quale si adoperò tenacemente nel cercare una forma giuridica adeguata al nuovo fenomeno pastorale. Spiccano, in queste pagine introduttive, i ricordi degli sforzi compiuti dal beato Josemaría perché quanto aveva *visto* — e che, con la grazia

di Dio, si era avverato (cioè una *piccola parte* della Chiesa, un insieme di fedeli comuni che portano a termine in un certo senso la stessa missione della Chiesa: riproporre la radicalità della chiamata universale alla santità, insita nella comune vocazione battesimale) — fosse adeguatamente inserito nella struttura che la Chiesa si dà per realizzare la propria missione.

Dagli stessi presupposti muove il primo studio del volume che presentiamo, vale a dire il contributo del prof. V. Gómez-Iglesias C., intitolato *Genesis della costituzione apostolica «Ut sit»* (pp. 31-56). Queste pagine costituiscono tra l'altro una valida sintesi dell'esauritivo studio che gli stessi proff. de Fuenmayor e Gómez-Iglesias hanno pubblicato, insieme a J.L. Illanes, sull'*Itinerario giuridico dell'Opus Dei* (Milano 1990; si veda la recensione alla prima edizione spagnola su questa *Rivista*: n. 1 (1989), p. 713-720).

Dopo aver offerto un riassunto delle diverse tappe dell'iter giuridico che ha portato all'erezione della prelatura dell'Opus Dei, Gómez-Iglesias si sofferma particolarmente sull'ultima fase, cominciata in torno agli anni del concilio Vaticano II: prima, con la richiesta di erezione di una prelatura avanzata dal beato Josemaría, nel 1962; poi, con la riflessione conciliare sulle strutture pastorali per peculiari necessità; e infine con la decisione di Paolo VI di avviare lo studio definitivo riguardo lo statuto giuridico dell'Opus Dei, sulla scia dei documenti conciliari. Lo studio si pro-

trasse per alcuni anni — coincidenti con la morte del beato Josemaría avvenuta nel 1975 —, fino all'erezione della prelatura personale, richiesta da mons. del Portillo nel 1979 e conclusasi nel 1983, dopo il doveroso approfondimento da parte della Santa Sede.

Il filo conduttore delle diverse fasi dell'itinerario giuridico (nonché della decisione finale della Santa Sede) è proprio la ricerca di uno statuto canonico adeguato ad un fenomeno pastorale costituito — sin dall'inizio — da fedeli laici e chierici che esercitano il loro sacerdozio — comune e ministeriale — in unione e sotto la guida di un pastore, e al servizio di un preciso compito pastorale. Volendo segnalare i pregi della figura della prelatura personale applicata all'Opus Dei, così si esprimeva Errázuriz nella menzionata recensione all'*Itinerario giuridico dell'Opus Dei*: «Pensiamo che [i vantaggi] si possano riassumere in uno solo: il vantaggio della verità, della piena corrispondenza cioè tra configurazione canonica e realtà configurata, che è condizione *sine qua non* per un servizio ecclesiale duraturo e fruttifero. Una realtà unitaria, composta da semplici fedeli organizzati in una struttura ecclesiale ove si realizza un apostolato specializzato e nella quale vi è un Ordinario proprio ed un clero incardinato: ecco una realtà che trova posto in maniera naturale nell'ambito di quelle unità giurisdizionali d'indole personale e specializzata, dipendenti dalla Congregazione dei Vescovi, che dal Concilio Vaticano

II hanno ottenuto un posto nel diritto della Chiesa sotto il nome di prelature personali» (*Ius Ecclesiae* 1 (1989) 718).

È quanto evidenziato da Giovanni Paolo II nel *proemio* della cost. *Ut sit*, dove il Pontefice, facendo riferimento al fenomeno pastorale dell'Opus Dei, lo definisce: una «compagine apostolica che, formata da sacerdoti e da laici, uomini e donne, è allo stesso tempo organica e indivisa — cioè come un'istituzione dotata di una unità di spirito, di fine, di regime e di formazione —» alla quale «si rese necessario attribuire una appropriata forma giuridica consona alle sue caratteristiche peculiari». Subito dopo, aggiunge che «dal momento in cui il concilio ecumenico Vaticano II ebbe introdotto nell'ordinamento della chiesa per mezzo del decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10 — che fu reso esecutivo mediante il motu proprio *Ecclesiae sanctae*, I, n. 4 — la figura delle prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali, apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata all'Opus Dei» (GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Ut sit, proemio*). Per cui, conclude il Papa, all'indomani della conclusione del Concilio, nel 1969, Paolo VI, accogliendo la richiesta del beato Josemaría, facilitò che si potesse giungere, quasi quindici anni dopo, all'erezione della Prelatura.

Da ciò si evince che l'erezione della prelatura non è propriamente il riconoscimento del frutto di una

volontà privata, bensì l'*assorbimento* del fenomeno pastorale (la realtà sociale e apostolica dell'Opus Dei) che è visto dall'autorità come la *peculiare necessità pastorale*, il *gruppo sociale* strutturato secondo l'interrelazione tra sacerdozio comune e ministeriale. Tale necessità, tale gruppo sociale, richiede, *in bonum commune totius Ecclesiae* (come segnala il decr. *Presbyterorum ordinis* n. 10), l'erezione della prelatura da parte dell'autorità che vuole realizzare in questo modo i suoi fini istituzionali specifici.

Per concludere il commento allo studio di Gómez-Iglesias, va segnalato che l'ultima fase di studio previo all'erezione della prelatura dell'Opus Dei si svolse parallelamente all'ultima fase di revisione del Codice di Diritto Canonico. Infatti, mons. del Portillo chiese formalmente al Papa, nei primi mesi del 1979, l'avvio della fase definitiva di studio (da parte della Santa Sede) circa l'auspicata erezione della prelatura; il 3 marzo di quello stesso anno, il Papa affidò detto studio alla Congregazione per i vescovi; il lavoro si protrasse nei mesi successivi in seno alla Congregazione, che studiò la questione nella riunione ordinaria celebrata nel mese di giugno. Poco dopo, fu costituita una commissione di studio — della quale fece parte il prof. de Fuenmayor — coordinata dalla Congregazione per i vescovi, il cui lavoro fu rivisto da una commissione di cardinali che diede il proprio parere nel mese di settembre del 1981; appena un mese dopo, il 7 novembre, il Papa decise

di erigere la prelatura dell'Opus Dei. L'anno successivo, dopo aver consultato tutti i vescovi nelle cui diocesi la prelatura avrebbe svolto la propria missione pastorale e, studiate le osservazioni sorte in proposito, il Papa rese pubblica la sua decisione.

Come si può notare, i mesi di studio coincidono con quelli dedicati allo studio degli ultimi schemi del Codice: dopo l'elaborazione dello schema del giugno 1980 e le osservazioni dei membri del PCCICR raccolte nella *Relatio* di luglio 1981, fu convocata una Plenaria di cardinali per il mese di ottobre del 1981 che — come è noto — studiò espressamente l'inserimento della figura della prelatura personale nel diritto della Chiesa. Per cui è facile concludere che sia i Padri che intervennero nei rispettivi gruppi di studio, sia in definitiva lo stesso Legislatore, hanno riflettuto sull'opportunità dell'erezione della prelatura dell'Opus Dei inserita nell'alveo dell'istituto di diritto comune delle prelature personali: come una concretizzazione, cioè, della previsione assai ampia e flessibile contenuta nei cann. 294-297. Tuttavia, tale questione sarà ripresa dal lavoro del prof. Viana.

Il secondo saggio del volume è dato dalla relazione del prof. Viana, intitolata *Contenuti del diritto particolare dell'Opus Dei* (pp. 57-95). Viana studia la *pars dispositiva* della cost. *Ut sit*, che integra il diritto particolare della prelatura insieme agli Statuti, a loro volta sanciti dalla stessa costituzione, così come previ-

sto dal can. 295. Va segnalato che questi statuti non regolamentano il rapporto tra l'ente (la prelatura) e l'autorità, poiché è la stessa autorità che si auto-organizza (del resto, l'ufficio prelatizio è propriamente un'autorità ecclesiastica). Parlando in termini generali (applicabili alla prelatura dell'Opus Dei e a qualsiasi altra possibile prelatura), la decisione di erigere una prelatura costituisce un esercizio della potestà petrina, che viene incontro ad una necessità pastorale. L'autorità suprema determina, appunto, negli statuti la necessità pastorale che si vuole soddisfare, la conseguente missione e l'ambito di esercizio della giurisdizione affidata al prelado, il rapporto tra il prelado e le chiese particolari nelle quali verrà inserita la prelatura, e il modo come i fedeli della prelatura — chierici e laici — cooperano organicamente alla missione affidata alla prelatura. In questo senso, con ciò — riferendosi concretamente agli Statuti della Prelatura dell'Opus Dei — Viana sottolinea la natura di detto *Codex* come legge particolare data dal Romano Pontefice il quale, in forza del primato petrino, può stabilire delle prescrizioni che coinvolgono anche le chiese particolari dove la prelatura svolge la propria missione (per esempio, le disposizioni che determinano i rapporti tra le autorità della prelatura e quelle della diocesi).

Prima di soffermarsi però sui punti segnalati, Viana sottolinea l'utilità di studiare il diritto particolare dell'Opus Dei per poter cogliere più

accuratamente la natura e la funzionalità dell'istituto della prelatura personale, dal momento che i cann. 294-297 costituiscono soltanto un'ampia cornice che ammette una molteplicità di applicazioni. Vale a dire: non potendo trarre dalla scarna normativa codiciale una costruzione particolareggiata dell'istituto della prelatura personale, torna senz'altro utile considerare come viene applicata e vissuta tale normativa dalla concreta comunità ecclesiale. Tale impostazione è una conseguenza del fatto che l'interpretazione delle leggi dev'essere fatta coerentemente all'ordinamento giuridico in cui vigono. Per tale motivo, al fine di sapere quali sono i tratti essenziali dell'istituto della prelatura personale, è assolutamente necessario considerare l'attenzione fornita dal legislatore, sia a livello generale (per esempio, con l'aver posto, nelle leggi che regolano la curia romana, le prelatore personali sotto le competenze della congregazione per i vescovi) sia a livello particolare (tenendo presente il contenuto della cost. *Ut sit* e degli Statuti della prelatura dell'Opus Dei dati nell'occasione).

Tutto ciò, a patto che il diritto particolare della prelatura dell'Opus Dei venga considerato così com'è: una prima applicazione della nuova figura, e non come il paradigma di tutte le possibili prelatore personali. È compito dell'interprete infatti riuscire ad individuare quali estremi del diritto particolare dell'Opus Dei sono da ritenersi essenziali dello stesso istituto prelatizio

e quali non. A seconda delle peculiarità pastorali da soddisfare, infatti, non è da escludere che vengano erette delle prelature che — contenendo i tratti essenziali della figura: una comunità di fedeli organizzata sul rapporto sacerdozio comune-sacerdozio ministeriale intorno a un ufficio capitale, cui viene affidata la missione pastorale — siano, per esempio, soltanto di ambito nazionale, con l'ufficio di prelado affidato a un membro della conferenza dei vescovi della nazione. In merito, gli esempi potrebbero davvero moltiplicarsi.

Viana inoltre accenna anche alla questione, posta da qualche autore, circa la ipotizzata diversità sostanziale tra la figura della prelatura così come si desume dai cann. 294-297 e quella presente nel diritto particolare della prelatura dell'Opus Dei. L'A. si sofferma sulle ragioni addotte in proposito sia riguardo la sequenza temporale dei documenti sia riguardo il contenuto delle norme. Dopo aver segnalato l'andatura simultanea dei rispettivi lavori di studio (dell'erezione della prelatura dell'Opus Dei e di revisione del Codice), riteniamo che non sia né elegante né realistico sostenere che il Legislatore abbia di fatto introdotto contemporaneamente nel diritto della Chiesa due realtà diverse alle quali inesplicabilmente ha deciso di dare lo stesso nome: la prelatura personale dei cann. 294-297 e quella della cost. ap. *Ut sit*. In questo senso, è significativo che lo stesso Giovanni Paolo II abbia sottolineato nella cost. ap. *Ut sit* la conti-

nuità esistente tra l'atto di erezione della prelatura dell'Opus Dei e la normativa di diritto comune precedente, in particolare il motu proprio *Ecclesiae sanctae*, le cui disposizioni, come è noto, vengono sostanzialmente riproposte nei cann. 294-297. Possiamo segnalare per inciso come lo stesso Giovanni Paolo II abbia sottolineato di recente tale continuità tra la previsione conciliare e l'applicazione postconciliare con il diritto e la vita della prelatura dell'Opus Dei (si veda il Discorso del 17 marzo 2001, in *L'Osservatore Romano*, 18-III-2001, p. 6).

Il resto del contributo di Viana viene ad essere una chiosa di quanto abbiamo sottolineato precedentemente: la cost. *Ut sit* si presenta come l'atto normativo che vuole rispondere alla realtà sociale ed apostolica che va a formalizzare. L'A. compie un'ampia riflessione sul rapporto tra il presbiterio della prelatura e i fedeli laici: esercizio del proprio sacerdozio — comune e ministeriale — in unità di regime al servizio della propria missione. L'A. vede la prelatura come una *communitas* di fedeli costituita formalmente dall'autorità suprema della Chiesa per lo svolgimento di un peculiare compito pastorale, a sua volta affidato ad un prelado come pastore e ordinario proprio, che riceve la collaborazione del proprio presbiterio. A questo proposito, si sofferma anche a presentare i rapporti tra l'ufficio capitale e i suoi organi di governo con particolare riguardo ai principi di collegialità e di vicarietà, principio quest'ultimo

che lega al prelado diversi uffici sia centrali sia regionali (di ambito nazionale) o di circoscrizioni esistenti nell'ambito della regione o governo nazionale.

La terza e ultima relazione (*Tradizione canonica e novità legislativa nel concetto di prelatura*: pp. 97-126) è opera di J. Miras. Si tratta di un interessante saggio che riguarda una questione affatto irrilevante per la retta comprensione della figura giuridica delle prelature personali. In questo scritto, Miras presenta e completa le conclusioni di altri due suoi studi: *La noción canónica de «praelatus»*. Estudio del «Corpus Iuris Canonici» y sus primeros comentadores (siglos XII a XV), Pamplona 1987, e «Praelatus»: de Trento a la primera codificación, Pamplona 1998.

Prendendo spunto dall'affermazione di Giovanni Paolo II poc'anzi riferita («dal momento in cui il concilio ecumenico Vaticano II ebbe introdotto nell'ordinamento della chiesa per mezzo del decreto *Presbyterorum ordinis*, n. 10 — che fu reso esecutivo mediante il motu proprio *Ecclesiae sanctae*, I, n. 4 — la figura delle prelature personali dirette alla realizzazione di peculiari opere pastorali, apparve chiaro che tale figura era perfettamente adeguata all'Opus Dei»), Miras considera in che modo la figura delle prelature personali (introdotta dal Concilio e regolamentata dal Codice) si rapporta con le altre figure prelatizie esistenti nella tradizione e nel diritto della Chiesa.

Infatti, siccome gli istituti giuridici non sorgono dal nulla, è dove-

roso chiedersi da quali presupposti muovevano i padri conciliari quando fu auspicata la figura della prelatura personale al fine di soddisfare peculiari compiti pastorali. Sembra assai evidente che essi dovevano avere davanti agli occhi sia le prelature presenti nel diritto allora vigente sia le peculiari iniziative pastorali presenti nella vita della Chiesa.

È da notare, sottolinea Miras, che mai nella tradizione canonica si è dato il nome di prelatura a qualcosa che non fosse un'unità dell'organizzazione gerarchica, vale a dire una circoscrizione ecclesiastica. In questo senso — continua l'A. —, diversamente di quanto accade con il nome di prelado (che poteva essere applicato, come nome comune, a diverse figure, oltre che al prelado *nullius*), il Codice pianobenedettino riservò il *nomen iuris* di prelatura a un tipo concreto di circoscrizione ecclesiastica: la prelatura *nullius*. Di conseguenza, quando fu ipotizzata la figura della prelatura personale, i padri conciliari non potevano non pensare alle uniche prelature allora esistenti, concretamente alle prelature *cum aut sine territorio*.

Inoltre, vennero ricordate le soluzioni prospettate per soddisfare dei peculiari bisogni pastorali; in particolare, la Prelatura della *Mission de France* o di Pontigny. Successivamente alla prima configurazione giuridica che si è avuta al n. 10 di *Presbyterorum ordinis* nonché all'approvazione dei *Principia* per la revisione del Codice (ove il principio comunitario cominciava a subentrare a quello territorialista nel-

l'insieme dell'organizzazione ecclesiastica), non essendo più necessario ricorrere a una soluzione artificiosa come quella adoperata per la Missione di Francia, la dicitura «*cum aut sine territorio*» venne sostituita con quella più precisa di (prelatura) «*personalis*».

Si può notare, infatti, come nel corso dell'elaborazione dei canoni 294-297, si è lavorato inizialmente sulla fattispecie delle prelature *cum vel sine territorio*, senza accennare minimamente ad una diversa natura: erano sempre delle varianti della categoria esistente: le prelature *nullius*. Quando però prese forza la convinzione che si sarebbe trattato di strutture pastorali nelle quali il territorio non era determinante, si comprese che non aveva più senso parlare di prelature *nullius* né invocare dei regimi di esenzione rispetto alle diocesi; di conseguenza, a un certo punto, non si ebbe più la distinzione tra prelature *cum vel sine territorio* ma tra prelature territoriali e personali.

In ogni caso, sembra chiaro che gli studiosi e i responsabili dei lavori di codificazione fossero pacificamente convinti che le prelature personali altro non erano che *prelature* simili a quelle già esistenti. Ciò viene messo particolarmente in evidenza da una citazione di P. Bidagor richiamata nel Prologo: «forse avrà una maggior trascendenza ancora la formazione di Prelature che possono essere erette per attendere delle opere pastorali o missionarie, con statuto proprio e carattere personale, nelle quali si vedranno delle

unità maggiori dell'organizzazione ecclesiastica» (R. Bidagor, *Importancia del Decreto «Christus Dominus» en la legislación futura de la Iglesia*, in AA.VV., *La función pastoral de los Obispos. Trabajos de la XI Semana de Derecho Canónico*, Barcelona 1967, 353-354).

Il che viene a sostegno del substrato comune tra i due tipi di prelatura, territoriale e personale. Ma — sottolinea Miras — non basta dire che una prelatura è territoriale e l'altra è personale, se con ciò s'intende dire che si tratta di due fattispecie identiche. La questione è piuttosto determinare se la qualifica di *personale* muta o soltanto specifica il sostantivo *prelatura* che viene dato al nuovo istituto. In questo senso, l'A. ricorda che, ai tempi della codificazione, la riflessione sulle auspiccate prelature personali non si pose su *cosa fossero* tali enti (poiché non sono altro che *prelature*) ma *come funzionassero* nella pratica, ovvero sia in che modo incidesse la loro specifica *peculiarità* nei rapporti con le altre strutture esistenti.

Dopo un'interessante analisi, Miras conclude che tutte e due, la prelatura territoriale e quella personale, si strutturano intorno a un pastore proprio (con una capitalità che in entrambi i casi è della stessa natura), al quale viene affidata la missione pastorale. Si riscontra un'analogia di proporzionalità, basata sulla condivisione di elementi comuni e sulla presenza di elementi diversi: infatti, diverso è il criterio che delimita ognuna di esse (nell'una il territorio e nell'altra il *coetus personarum*);



manca nella prelatura personale il principio dell'esonazione, originariamente presente nella prelatura territoriale; infine si può riscontrare una diversità anche nel modo di svolgere la cura pastorale, dato che i fedeli laici della prelatura personale continuano ad essere fedeli *anche* della diocesi alla quale appartengono a ragione del domicilio o altro titolo.

Per cui, si può concludere che l'aggettivo *personale* non modifica sostanzialmente la natura della prelatura così come è presente nella tradizione. La distinzione, meglio, la specificità proviene proprio dell'opzione (quasi un'audace scommessa), da parte del Legislatore in favore di criteri personali che delimitino (complementariamente ai criteri territoriali) l'organizzazione che la Chiesa si dà per venire incontro a nuove sfide missionarie ed evangelizzatrici.

*Miguel Ángel Ortiz*

Luis Miguel MUÑOZ CÁRDABA, *Principios eclesiológicos de la «Pastor Bonus»*, Ed. Pontificia Università Gregoriana, Roma, 1999, p. 339.

La presente monografia tiene su origen en la tesis que defendió brillantemente en la Pontificia Universidad Gregoriana de la Urbe don Luis Miguel Muñoz Cárdbaba. Este joven sacerdote de la Archidiócesis de Toledo (España) actualmente sirve a la Iglesia en la Nunciatura Apostólica de México. An-

teriormente ha ejercido su ministerio presbiteral en la Nunciatura Apostólica de Atenas y en la Sección Española de la Secretaría de Estado de Su Santidad. Por consiguiente, la Curia romana, argumento en el que ha centrado su atención, no es para L. Muñoz una esfera desconocida, antes bien ha podido contemplarla no sólo desde el punto de vista teórico sino desde el conocimiento cordial que suministra el diario trabajo en dicha institución. Esta conjunción de doctrina y experiencia personal facultan doblemente al autor para ilustrar este tema desde plataformas complementarias. Este dato se refleja en la lectura de la monografía ya que las observaciones que realiza el Dr. Muñoz en ella son enjundiosas y atinadas. Las sugerencias que indica son realistas. Ecuánimes y ponderados son los juicios formulados por el autor sin dejar por ello de ser rigurosos sus planteamientos.

El origen castellano de Luis Miguel Muñoz se revela en su lenguaje. El estilo literario de la tesis es austero, pulcro y cadencioso pero, sobre todo, es claro. La monografía está impregnada de la claridad de los campos castellanos, de la serenidad que respiran sus gentes y de la sobria belleza que caracteriza a todo lo sencillo y, Castilla, es fuente de noble sencillez.

Como el mismo autor dice en las primeras páginas de su estudio, la culminación del mismo no hubiera sido posible sin la sabia dirección de otro insigne castellano, miembro conspicuo del cuerpo de Profe-